

LEGGE 2 marzo 2010, n. 4.

Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(GURS 5.3.2010, n.11 – Parte I)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e ad esse si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale, le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, con le modifiche introdotte dai commi 2 e 3, e le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio, 2009, n. 99", eccetto per le materie di cui agli articoli 5, 6 e 17, come modificati dalla presente legge, all'articolo 13, all'articolo 19 e al titolo IV della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Sono abrogate le rimanenti disposizioni della medesima legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, dopo la parola 'turismo' sono aggiunte le parole 'della pesca
3. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla presente legge, dopo il comma 1 è inserito il seguente: '1 bis. Nel caso in cui nessun membro della giunta sia eletto in rappresentanza del settore della pesca, la giunta è integrata da un rappresentante di quest'ultimo settore purché sia presente nel consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la camera di commercio'.
4. Con regolamento, adottato su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le disposizioni applicative e sono individuati gli organi regionali competenti nel rispetto delle loro attribuzioni.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5

della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29,

in materia di vigilanza sulle camere di commercio

1. L'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

'Art. 5 - *Vigilanza* - 1. L'Assessorato regionale delle attività produttive esercita la vigilanza sul sistema camerale negli ambiti relativi ai bilanci, all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale.

2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate forme di collaborazione fra l'Assessorato regionale delle attività produttive e l'Assessorato regionale dell'economia, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio anche con la collaborazione di Unioncamere.'

Art. 3.

Modifiche all'articolo 6

della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29,

in materia di scioglimento dei consigli delle camere di commercio

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

'Art. 6 - *Scioglimento dei consigli* - 1. I consigli sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

c) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;

d) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente della camera di commercio.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico e il bilancio d'esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, l'Assessore regionale per le attività produttive nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le attività

produttive assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale, propone alla Giunta regionale lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto fra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico.'.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 17

*della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29,
in materia di collegio dei revisori dei conti
delle camere di commercio*

1. L'articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
'Art. 17. - *Collegio dei revisori dei conti* - 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale

regionale per le attività produttive e dall'Assessore regionale per l'economia. Il collegio elegge al proprio interno il presidente. I membri effettivi e quelli supplenti sono iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e devono risiedere nel territorio della regione.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 4, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.'.

Art. 5.

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 4 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 1.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 marzo 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive VENTURI

Assessore regionale per l'economia CIMINO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

– La legge 29 dicembre 1993, n. 580 reca “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.

– Le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante “Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.” così, rispettivamente, dispongono:

“Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.

2. Entro il termine di cui al comma 1, primo periodo, gli enti di cui al comma 3 adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificate e integrate dal presente decreto legislativo.

3. Gli organi degli enti del sistema camerale italiano già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo.
5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.
6. Ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continua a d applicarsi la disposizione transitoria di cui al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
7. Le disposizioni dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1993, come modificato dall'articolo 1, comma 20, del presente decreto, si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo 20."

"Art. 4

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente decreto legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."

Nota all'art. 1, comma 2:

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come introdotto dall'art. 1 della legge regionale che si annota risulta il seguente:

«*Consiglio.* – 1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

- a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
- b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
- c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo, della pesca e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della

circostrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni.».

Nota all'art. 1, comma 3:

L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come introdotto dall'art. 1 della legge regionale che si annota risulta il seguente:

«*Giunta.* – 1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

1 bis. Nel caso in cui nessun membro della giunta sia eletto in rappresentanza del settore della pesca, la giunta è integrata da un rappresentante di quest'ultimo settore purché sia presente nel consiglio, con funzioni consultive sulle proprie materie e senza oneri di alcun tipo per la camera di commercio.

2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per due sole volte.

3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:

a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;

c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.

6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 270

«Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Corona, Caputo, Bosco, Colianni, Falcone, Apprendi, Oddo, Scilla, Marinello, Donegani il 27 ottobre 2008.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 29 ottobre 2008.

Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 38 del 5 novembre 2008 e n. 90 del 29 luglio 2009.

Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 90 del 29 luglio 2009.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 30 del 4 agosto 2009.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 115 del 26 gennaio 2010.

Relatore: Roberto Corona.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 140 del 10 febbraio, n. 141 dell'11 febbraio, n. 142 del 17 febbraio e n. 143 del 18 febbraio 2010.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 143 del 18 febbraio 2010.

(2010.8.579)056

Testo della legge approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea, recante: "Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Avvertenza:

Il testo della legge è approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 febbraio 2010.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della

Regione siciliana del testo seguente, un trentesimo degli elettori può chiedere che si proceda a referendum popolare.

Il presente comunicato è redatto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

Art. 1.

Incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'i parlamentari nazionali, regionali ed europei' sono aggiunte le parole 'gli assessori regionali'.

Art. 2.

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14

1. La presente legge è inserita nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

(2010.8.580)056